

164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati _____

Articolo vigente |red

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

modifiche e precedente normativa |blue

----- **precedente normativa di riferimento**

Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36, comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II, Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

**164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

[Azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 4482/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Revocatoria fallimentare - Presupposto dello stato di insolvenza - Consecuzione all'amministrazione controllata

[164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Dlgs 14/2019 -Art. 65 \(Pagamenti\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 65 (Pagamenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 164 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati 1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello